

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "LABORATORIO MAGIONE"**

Titolo I

Natura e finalità dell'Associazione

**Art. 1 (Natura)**

È costituita nel rispetto delle norme del codice civile e della L. n. 383/2000 l'associazione culturale e di promozione sociale denominata "Laboratorio Magione" (di seguito, Associazione), con sede in Magione (PG), alla Via Boschi del Quarto n. 24.

L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata e potrà istituire altre sedi ovvero centri secondari, in cui svolgere le proprie attività.

**Art. 2 (Finalità)**

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere ogni attività inerente l'emancipazione culturale, sociale, tecnico-scientifica e lavorativa della persona e della comunità del territorio magionese, che, "... in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" sanciti nella Costituzione della Repubblica, possa concorrere "... al progresso materiale o spirituale della

società", destinando la propria opera sia ai singoli che alle formazioni sociali già in essere.

### **Art. 3 (Attività istituzionali)**

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione, compiendo tutti gli atti e negozi giuridici idonei e necessari al perseguimento degli scopi prefissati.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere e realizzare progetti in ambito sociale, scientifico-tecnologico, turistico, sportivo, ricreativo e comunicativo-divulgativo, anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, di spettacolo, di convegni, conferenze e dibattiti. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi ulteriore attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi istituzionali della medesima.

## Titolo II

### Gli Associati

### **Art. 4 (Definizione)**

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la

qualità di Associato se, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione al Consiglio Direttivo, l'organo adito non abbia rigettato la domanda, fornendone comunicazione tempestiva all'istante, nonché contestuale restituzione di quanto versato. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Avverso il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante ovvero di persona da questo delegata.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Gli Associati si dividono in tre distinte categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono stati ammessi come soci entro i primi tre mesi dalla data di costituzione;

b) Soci Ordinari: sono coloro che sono stati ammessi previa presentazione della domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazione di accettazione del presente Statuto, componenti di diritto di una Commissione Tematica da loro scelta in base alle proprie attitudini.

c) Soci Sostenitori: sono coloro che, previa presentazione dell'istanza di cui al punto b), contribuiscano al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con significativi apporti morali o materiali.

#### **Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)**

Tutti gli Associati devono ottemperare ai medesimi obblighi e gli sono riconosciuti identici diritti.

In particolare, tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
  - hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea, purché abbiano compiuto 16 anni di età;
  - hanno diritto ovvero sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente concordato;
  - hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono altresì tenuti a rispettare il presente Statuto ed al versamento della quota associativa annuale.

#### **Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)**

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) morte;
- d) indegnità ovvero condotta associativa censurabile

deliberata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

### Titolo III

#### Disposizioni economico-finanziarie

##### **Art. 7 (Entità ed amministrazione del patrimonio)**

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione medesima a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio associativo.

Tale patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

##### **Art. 8 (Entrate dell'Associazione)**

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati e di persone fisiche;

d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neppure in forme indirette, fra gli Associati.

**Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario  
ed approvazione dei bilanci)**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12, comma 1°.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## Titolo IV

### Organi dell'Associazione

#### **Art. 10 (Organi)**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- i) le Commissioni tematiche.

#### Capo I

### L'Assemblea degli Associati

#### **Art. 11 (Composizione)**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.

Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

#### **Art. 12 (Compiti)**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, si riunisce in sede ordinaria per approvare entro il mese di marzo di ciascun anno, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere non meno di 30 minuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.



L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata ovvero comunicazione informatica idonea, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

## Capo II

### Il Consiglio Direttivo

#### **Art. 13 (Composizione e nomina)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da cinque a undici membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento e decadenza di un consigliere le funzioni ed i compiti istituzionali da questi esercitate sono assunte dal Presidente, che potrà temporaneamente delegarle ad altro membro del Consiglio Direttivo; l'Assemblea può provvedere alla sostituzione con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero

Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)**

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e, se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato e previo parere del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione e non possono, nell'esercizio delle funzioni associative, tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte a qualunque titolo, dell'organizzazione

dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Associazione.

#### **Art. 15 (Compiti)**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione a cui spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota associativa annuale; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità ovvero la censurabile condotta associativa, previo espletamento del contraddittorio con il membro dell'Associazione destinatario della delibera.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue

funzioni.

**Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegata l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, con mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti i relativi verbali, a cura del Segretario, raccolti in appositi registri progressivamente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III

Il Presidente

**Art. 17 (Elezione)**

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza e permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 (Compiti)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei

casi d'urgenza, fuori dalle sedi istituzionali dell'Associazione, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza e impedimento permanente ovvero temporaneo del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

#### Capo IV

##### Il Segretario ed il Tesoriere

###### **Art. 19 (Tesoriere: elezione e compiti)**

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Al Tesoriere sono demandati i compiti della tenuta dei libri contabili e dei rapporti con i professionisti eventualmente incaricati di eseguire la contabilità dell'Associazione.

Fornisce, qualora richiesta dal Consiglio Direttivo, la documentazione contabile di cui è in possesso.

###### **Art.20 (Segretario: elezione e compiti)**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi

componenti. Al segretario spetta la redazione dei verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; dette funzioni in sua assenza sono esercitate direttamente dal Presidente ovvero da un socio da questi temporaneamente delegato.

Al Segretario sono demandati altresì i compiti della tenuta dei libri sociali, nonché dei verbali redatti a norma del comma precedente, raccolti in appositi registri numerati progressivamente.

## Capo V

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Art. 21 (Composizione e nomina)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni; i membri possono essere scelti in tutto o in parte tra soggetti estranei all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

#### **Art. 22 (Compiti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del

bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e la resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Art. 23 (Il Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

#### **Art. 24 (Le Commissioni Tematiche)**

All'interno dell'Associazione saranno costituite Commissioni tematiche con il compito di approfondire le problematiche o quant'altro utile alle singole attività promosse dall'Associazione. A ciascuna Commissione farà capo un socio fondatore che sarà coordinatore dei lavori nonché responsabile della stessa Commissione. Il socio fondatore riferirà sul



lavoro svolto dalla Commissione di cui è responsabile al Consiglio Direttivo. In ogni caso è stabilita la partecipazione del Presidente e/o Vice Presidente e/o Segretario alle sedute che terranno ciascuna Commissione ai fini di controllo sull'attività dalle medesime svolte, nonché in vece del Socio responsabile in caso di suo impedimento.

## Titolo V

### Scioglimento dell'Associazione

#### **Art. 25 (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità ovvero ad altre organizzazioni con finalità analoghe a quelle espresse all'art. 2 del presente Statuto.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori ovvero ai dipendenti della stessa Associazione.

## Titolo VI

### Disposizioni finali

#### **Art. 26 (Modifica dello Statuto)**

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli stessi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 27 (Rinvio a disposizioni vigenti)**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Firmato: Roberta Cianetti, Tommaso Della Vedova, Gianni Testi, Luca Rossini, Pellegrini Alessandro, Alessio Sordi, Silvia Burzigotti, Stefano Palmieri, Alvaro Versiglioni, Diego Contini, Roberto Dante Cogliandro notaio